



# **COMUNE DI SESTU**

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici**

**Responsabile:** **Pinna Giuseppe**

**DETERMINAZIONE N.** **381**

**in data** **04/04/2023**

**OGGETTO:**

Paesaggi Sonori. Lotto A. Realizzazione Parco fluviale. Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani urbani integrati del PNRR - CUP H45I22000000006. Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi preliminare semplificata asincrona, convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'art. 48, comma 5, del Decreto Legge 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22.09.2022 è stata approvata la seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e al relativo elenco annuale 2022, con l'inserimento, tra le altre, dell'opera pubblica denominata "Paesaggi Sonori. Lotto A. "Realizzazione parco fluviale". Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani urbani integrati del PNRR - CUP H45I22000000006 – CUI: L80004890929202200005;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.01.2023 è stata adottata la terza variazione al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2023 – 2025, elenco annuale 2023 dove è prevista tra le altre l'opera pubblica denominata "Paesaggi Sonori. Lotto A. Realizzazione Parco fluviale. Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani urbani integrati del PNRR - CUP H45I22000000006 – CUI: L80004890929202200005;
- nell'ambito del protocollo di intesa tra il Comune di Sestu e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Cagliari, finalizzato a ricerche inerenti il coordinamento delle attività di gestione e promozione del territorio, l'Amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione del DICAAR ai fini della redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica complessivo denominato "PAESAGGI SONORI. Il parco ludico-sportivo sul rio Matzeu e la riqualificazione architettonica e urbana della ex-sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in "Casa della musica";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica dell'intervento "PAESAGGI SONORI. Il parco ludico-sportivo sul rio Matzeu e la riqualificazione architettonica e urbana della ex sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in "Casa della musica", ai fini dell'inserimento all'interno del Piano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari – da finanziare a valere sui fondi PNRR M5C2 int. 2.2;
- l'intervento di cui sopra è stato suddiviso in lotti esecutivi, di cui il primo intitolato "PAESAGGI SONORI LOTTO A. REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE – CUP H45I22000000006, prevede un quadro economico pari a € 3.254.900,00, di cui € 2.500.000,00 a valere sul finanziamento del Piano Integrato della Città

Metropolitana di Cagliari - M5C2 int. 2.2 PNRR ed € 754.900,0 finanziato con risorse comunali (quota di cofinanziamento);

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22.04.2022 avente oggetto "Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le città Metropolitane beneficiarie è inserita anche Cagliari, con il Titolo "Anello sostenibile piano urbano integrato della città metropolitana di Cagliari";
- tra i soggetti attuatori del PUI della Città Metropolitana di Cagliari è presente il Comune di Sestu, risultato beneficiario di un contributo pari a € 2.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento "PAESAGGI SONORI LOTTO A. Realizzazione parco fluviale" – CUP H45I22000000006;
- con propri provvedimenti n. 1013 del 07.09.2022 e n. 1637 del 23.12.2022 ha attribuito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Giuseppe Pinna, incardinato presso il medesimo Settore.

Dato atto che:

- il decreto di assegnazione delle risorse di cui sopra, impone ai soggetti attuatori delle scadenze stringenti, al fine di rispettare i target e milestone previsti dal PNRR, tra le quali l'affidamento dei lavori entro il 31.07.2023;
- per le procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), gli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge del 29 luglio 2021, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per "grandi opere" sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 775 del 07.07.2022 il servizio di aggiornamento e adeguamento del progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento denominato: Paesaggi Sonori - Lotto A: Realizzazione parco fluviale"- CUP: H45I22000000006 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.

120/2020 di conversione del Decreto Legge 76/2020, al costituendo RTP Ferreli, Congiu, Pili, Vigo, Usala, Atzeni;

- in data 18.10.2022 al prot. 36861 è pervenuto il progetto di fattibilità tecnico - economica da parte del RTP incaricato, successivamente integrato con nota 16.02.2023, registrata al prot. con n. 6619 in data 17.02.2023;

Considerato che:

- l'intervento è finanziato con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che l'Amministrazione intende utilizzare la procedura dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.
- La norma citata prevede che: "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241".
- L'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 contempla la fattispecie della conferenza di servizi preliminare, stabilendo che questa si svolga secondo le disposizioni dell'art. 14-bis della Legge stessa ("Conferenza semplificata"), con abbreviazione dei termini fino alla metà.
- l'art. 14-bis della L. n. 241/90 prescrive che "la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente [...] a tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto

della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”;

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 prescrive, al comma 1, che “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa”.

Considerato che l'area oggetto dell'intervento:

- è stata inquadrata nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale, approvato con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 02.02.2009, parte in zona “S” – sottozona “S3” – Aree per spazi e verde pubblico attrezzati, parte in zona “S” sottozona “S4” – aree per parcheggi, parte in zona “H” sottozona “H5” – di rispetto fluviale, parte in zona “H” sottozona “H6” – di rispetto fluviale e che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.07.2022, è stata adottata la variante al PUC che prevede la modifica della porzione di zona “S4” in zona “S3”;
- non risulta ricadere nelle perimetrazioni di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- non risulta ricadere nelle perimetrazioni delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- ricade in ambito vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio per effetto di quanto previsto all'art. 142 comma 1 lett. c);
- da quanto emerge dagli elaborati di progetto redatti dal RTP incaricato, risulta ricadere all'interno di perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): “Hi1”;

- da quanto emerge dagli elaborati di progetto redatti dal RTP incaricato, non risulta ricadere all'interno di perimetrazioni delle aree di pericolosità di frana di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- ricade all'interno del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali PSFF 2015 (fascia C – geomorfologica);
- da quanto emerge dagli elaborati di progetto redatti dal RTP incaricato, non risulta ricadere all'interno di perimetrazioni delle aree di pericolosità di frana dello Studio idraulico e geomorfologico esteso a tutto il territorio comunale approvato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia del distretto idrografico n. 37/1793 del 28.04.2010;
- è interessata dallo "Studio di assetto idrogeologico del Rio Matzeu – Cannas", adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.10.2022 e costituente variante puntuale al PAI ai sensi dell'art. 8 delle NA del PAI;
- Non risulta ricadere all'interno di aree perimetrare ai sensi della L.R. n. 31/89 recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".

Tenuto conto che:

- La localizzazione dell'opera in progetto è compatibile con la variante allo strumento urbanistico generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.07.2022 per la quale, con propria determina n. 888 del 22.03.2023, il Dirigente del Settore 1 – Pianificazione e sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari ha disposto la non assoggettabilità a VAS;
- le aree oggetto di intervento sono inserite:
  - parte all'interno del provvedimento di concessione del Demanio idrico regionale appartenente all'ex alveo del Rio Matzeu per il quale sono in corso di ultimazione le operazioni di registrazione della determinazione n. 22118 del 12.07.2022 avente ad oggetto: Concessione a favore del Comune di Sestu di un'area di 11.497,94 m<sup>2</sup> del Demanio Idrico Regionale appartenente all'ex alveo del Rio Matzeu ubicata nel territorio del Comune di Sestu e individuata in catasto come porzione Acque esente da estimo ai Fogli 36, 40

e 42;

- parte all'interno della procedura di sdemanializzazione e successiva acquisizione al patrimonio del Comune di Sestu da parte del Demanio idrico regionale, per il quale sono in corso di ultimazione le operazioni di frazionamento catastale della particella 414 del Foglio 40 per lo stralcio delle aree a pericolosità idraulica da Hi2 ad Hi4;

Considerato inoltre che l'art. 27 del d.Lgs. 50/2016 prevede:

- al comma 1, che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni venga effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applichino le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
- al comma 3, che in sede di conferenza dei servizi di cui all'articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, commi 3 e 5 e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

Considerato infine che:

- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), all'art. 6 comma 5 prescrive "la valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)";
- l'intervento non ricade nei casi elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sia con riferimento agli interventi per i quali è

prevista la VIA (art. 6, comma 7) o la verifica di assoggettabilità ad essa (art. 6, comma 6);

- l'intervento non ricade nei casi elencati negli allegati A1 e B1 della Delibera di Giunta Regionale del 27 settembre 2017, n. 45/24 recante "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114".

Visti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal RTP incaricato, allegati alla nota di cui al prot. n. 6715 del 17.02.2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, di convocazione della Conferenza di Servizi preliminare con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona e con dimezzamento dei termini ivi previsti, convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'art. 48, comma 5, del Decreto Legge 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021 per l'esame del progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento denominato: "PAESAGGI SONORI LOTTO A. "REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE" – CUP H45I22000000006 con la quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni e/o Enti:

<b>Motivo dell'invito alla CdS</b>	<b>Ente</b>
Parere di conformità edilizia ed urbanistica	Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape
Parere ai sensi del R.D. n. 523/1904	Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii.	Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio della Sardegna Meridionale
Parere nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii.	Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
Coerenza con le disposizioni del PAI	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
D.Lgs 27.07.1945 n. 475 e ss.mm.ii.	Città Metropolitana di Cagliari – Servizio aree protette – Fauna Selvatica
R.D. n. 1775/1933	Città Metropolitana di Cagliari – Ufficio risorse idri-

che

Ente proprietario di parte delle aree oggetto d'intervento Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze - Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Coerenza con le norme urbanistiche sovraordinate Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

con la quale venivano altresì fissati i termini:

- del 04.03.2023 entro cui le Amministrazioni/Enti coinvolti potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti;
- del 03.04.2023 entro cui le Amministrazioni/Enti coinvolti erano chiamati a rendere le proprie determinazioni.

Considerato che nessuna Amministrazione/Ente coinvolto ha richiesto integrazioni documentali o chiarimenti entro il termine prestabilito del 04.03.2023.

Dato atto che con nota prot. n. 2195 del 01.03.2023 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, registrata al prot. di questo Ente con n. 8540 in data 02.03.2023 è stato comunicato che la competenza della verifica di compatibilità idraulica ai fini delle disposizioni del PAI è demandata all'Ente locale (Comune di Sestu) ai sensi della L.R. 15.12.2014 n. 33;

Richiamata la nota prot. n. 9594 del 09.03.2023 con la quale è stata richiesta al Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape del Comune di Sestu, l'espressione del parere di cui alle disposizioni del PAI, per effetto di quanto previsto dalla L.R. 15.12.2014 n. 33;

Visti i seguenti pareri pervenuti in sede di Conferenza di Servizi in modalità asincrona:

- Parere Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape del Comune di Sestu, prot. 7130 del 21.02.2023 recante il seguente parere:
  - Parere favorevole.
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, prot. 8425 del 01.03.2023 recante il seguente parere:

- In merito alla fattibilità dell'intervento non si riscontrano profili di incompatibilità, dal punto di vista paesaggistico, con i valori tutelati dal vincolo esistente, anzi le opere contribuiscono alla valorizzazione e alla riqualificazione di una zona che attualmente versa in stato di avanzato abbandono. Alle medesime conclusioni si perviene in merito alla seconda alternativa progettuale, contenuta nell'elaborato "Planimetria generale dell'intervento-Opzione Bis", in quanto dal punto di vista paesaggistico non presenta sostanziali differenze rispetto a quella rappresentata nell'elaborato "Planimetria generale dell'intervento". [...]. Per quanto riguarda la gestione del parco si suggerisce invece di considerare l'opportunità di utilizzare la tecnica del rain garden: con il fine di migliorare la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa idrica, affinché in qualunque periodo dell'anno si possa sempre disporre della funzione ornamentale della vegetazione prescelta; per migliorare l'assorbimento delle acque piovane. Vista la naturale lentezza di sviluppo delle specie arboree si raccomanda la conservazione delle specie arboree già presenti in loco;
- Parere della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, prot. n. 8540 in data 02.03.2023 recante il seguente parere:
  - La competenza della verifica della compatibilità idraulica ai fini del PAI non risulta in capo alla scrivente Direzione generale ma al Comune di Sestu.
- Parere Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape del Comune di Sestu, prot. 9740 del 10/03/2023 recante il seguente parere:
  - Parere favorevole.
- Parere Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, prot. 10638 del 20/03/2023 recante il seguente parere:
  - Parere favorevole a condizione che allo strumento urbanistico generale vengano apportate, con apposita variante, le seguenti modifiche:
- L'areale S4 interessato dal progetto venga riclassificato come area S3 e venga individuata un altro areale, di pari superficie, al fine di mantenere la dotazione minima delle aree standard S4 sul territorio comunale (salvo si dimostri la presenza di una dotazione già sufficiente). Si chiarisce che le aree S3, essendo destinate alla fruizione pubblica, devono essere completamente accessibili. Considerato che dal progetto appare che l'allargamento della sede stradale di via Piave comporta una

diminuzione delle aree standard S4, dovranno essere individuate altre aree standard di pari superficie, tenendo in ogni caso conto di quanto detto al punto precedente. Per quel che riguarda l'areale classificato come sottozona H6, al fine di destinarlo a "Parco urbano", l'amministrazione comunale dovrà chiarire e certificare la realizzazione delle opere di canalizzazione e arginatura, come indicato dall'art. 20 punto h) delle NTA del PUC.

Considerato inoltre che a seguito del confronto con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari è emersa la necessità di modificare alcuni elaborati grafici in quanto presente una errata rappresentazione delle distanze previste dall'art. 96 comma f) del R.D. 523/1094.

Ritenuto pertanto di dover modificare gli elaborati grafici nei quali era presente la rappresentazione non corretta di quanto sopra illustrato.

Richiamata la nota prot. n. 12343 del 29/03/2023 con la quale il RTP ha trasmesso gli elaborati con le rettifiche richieste dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari;

Preso atto che con nota prot. n. 12378 del 29/03/2023 sono state trasmessi, a tutti gli enti aventi competenza, gli elaborati grafici rettificati per come richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari, dando atto che per quanto riguarda i pareri già acquisiti alla data del 29/03/2023, gli stessi vengono considerati validi in quanto le modifiche prodotte negli elaborati sopra indicati sono inerenti la sola corretta rappresentazione delle distanze di cui all'art. 96 comma f) del R.D. 523/1094;

Dato atto che per effetto dell'art. 14 – bis comma 4 della L. n. 241/1990, si intendono acquisiti gli atti di assenso degli Enti di seguito elencati che, seppur invitati ai lavori della conferenza di servizi asincrona, non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni in merito:

- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- Città Metropolitana di Cagliari – Servizio aree protette – Fauna Selvatica;
- Città Metropolitana di Cagliari – Ufficio risorse idriche;

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze - Servizio demanio e patrimonio di Cagliari;

Atteso che il comma 4 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "in relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore";

Considerato che secondo quanto emerge dagli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla RTP incaricata non emerge la presenza di interferenze;

Atteso che l'amministrazione procedente, sulla base degli esiti della conferenza preliminare e ricevuto il progetto definitivo, indirà conferenza di servizi nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, c. 7, e 14-ter, legge n. 241/1990, precisando che "le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo" (art.14, c.3, legge n. 241/1990);

Visto il Decreto sindacale n. 14 del 01.09.2022 mediante il quale si conferisce al sottoscritto Ing. Giuseppe Pinna, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.09.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 14 comma 3 e 14-bis e quater della L.n. 241/90,

relativa al progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo all'intervento denominato "Paesaggi Sonori. Lotto A. "Realizzazione parco fluviale". Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani urbani integrati del PNRR - CUP H45I22000000006", in considerazione del fatto che tutte le condizioni espresse dalle amministrazioni che hanno fatto pervenire le loro determinazioni hanno carattere cautelare e da queste non discende la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza ovvero esprimono un parere favorevole condizionato all'approvazione della variante urbanistica già in itinere, la cui definizione non implica l'apporto di modifiche al progetto di fattibilità tecnico – economica in approvazione né al presente provvedimento;

Di dare atto che la Conferenza di Servizi in oggetto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, ed è propedeutica all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell'intervento denominato: Paesaggi Sonori. Lotto A. "Realizzazione parco fluviale". Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani urbani integrati del PNRR - CUP H45I22000000006;

Di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

Di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta al visto di regolarità contabile;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Cagliari nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna